



# **Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale)**

del 16 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero,  
visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
ordina:*

## Sezione 1: Misure preventive per udienze ed esami testimoniali

## Art. 1

Nell'ambito degli atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, quali udienze ed esami testimoniali, i giudici e le autorità adottano le misure concernenti l'igiene e il distanziamento sociale necessarie secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

## Sezione 2: Procedimento civile

## **Art. 2** Ricorso a videoconferenze

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)<sup>2</sup>, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza, se le parti vi acconsentono o in presenza di motivi gravi, in particolare in caso d'urgenza.

<sup>2</sup> In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza.

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L'accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.

RS .....

1 RS 101

2

**Art. 3** Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC<sup>3</sup>, nelle procedure di diritto matrimoniale le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza, se le parti vi acconsentono e se nessun motivo grave vi si oppone. In caso di urgenza si può eccezionalmente rinunciare al consenso delle parti.

**Art. 4** Principi per il ricorso a videoconferenze o teleconferenze

In caso di ricorso a videoconferenze o teleconferenze occorre assicurarsi che:

- a. il suono e, se del caso, l'immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;
- b. nel caso di esami testimoniali secondo l'articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l'articolo 3, il suono e, se del caso, l'immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e
- c. la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.

**Art. 5** Rinuncia al dibattimento

In deroga agli articoli 228, 232, 233, 245 e 273 CPC<sup>4</sup>, il giudice può rinunciare al dibattimento e svolgere la procedura per scritto, se il dibattimento non è possibile o ragionevolmente esigibile neppure mediante videoconferenza o teleconferenza e se vi è urgenza, a condizione che nessun motivo grave vi si opponga.

**Art. 6** Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti

In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile<sup>5</sup>, le audizioni possono essere effettuate da un singolo membro o da una delegazione dell'autorità di protezione dei minori o degli adulti o dell'autorità giudiziaria di reclamo e mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l'articolo 4. Un eventuale dibattimento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.

### **Sezione 3: Procedura esecutiva**

**Art. 7** Notificazione senza ricevuta

<sup>1</sup> In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>6</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni

<sup>3</sup> RS 272

<sup>4</sup> RS 272

<sup>5</sup> RS 210

<sup>6</sup> RS 281.1

delle autorità d'esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta di conferma, se:

- a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito o se nel caso specifico la notificazione per via ordinaria è a priori impossibile o priva di probabilità di successo in ragione di circostanze particolari; e
- b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica al più tardi il giorno precedente la notificazione oppure si può supporre che ne sia stato informato per scritto o elettronicamente al più tardi il giorno precedente.

<sup>2</sup> L'avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l'attestazione di cui all'articolo 72 capoverso 2 LEF.

#### **Art. 8 Restituzione**

In deroga all'articolo 33 capoverso 4 LEF, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell'articolo 7.

#### **Art. 9 Realizzazione tramite piattaforme d'incanto in linea**

<sup>1</sup> In deroga agli articoli 125–129 e 257–259 LEF<sup>7</sup>, i beni mobili possono essere realizzati, oltre che mediante pubblico incanto e la vendita a trattative private, anche mediante incanto tramite una piattaforma in linea accessibile al pubblico.

<sup>2</sup> Le modalità dell'incanto tramite una piattaforma in linea sono determinate dall'ufficiale esecutore con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. L'ufficiale esecutore informa precedentemente il debitore, il creditore e i terzi interessati in merito all'incanto tramite piattaforma in linea.

<sup>3</sup> Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF si applicano per analogia.

### **Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.00<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Ha effetto fino al 30 settembre 2020.

<sup>7</sup> RS 281.1

<sup>8</sup> Pubblicazione urgente del ... aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni federali (RS 170.512).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr